XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1966

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

#### CALDERONE, PITTALIS, PATRIARCA

Modifica all'articolo 648 del codice penale, in materia di ricettazione, in relazione alla ricezione di compensi per attività professionali svolte

Presentata il 12 luglio 2024

Onorevoli Colleghi! - Pochi giorni or sono, la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, nell'ambito di un procedimento penale a carico di cittadini turchi per diverse fattispecie di reato, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari l'applicazione, ai sensi dell'articolo 290 del codice di procedura penale, della misura cautelare del divieto temporaneo di svolgere l'attività professionale nei confronti di due avvocati nominati quali difensori di uno dei soggetti, per aver ricevuto, sotto forma di compenso per prestazioni professionali, denaro contante di presunta – provenienza illecita. Secondo la procura la ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale sarebbe stata integrata dal fatto che gli avvocati avrebbero ricevuto somme di denaro - quale compenso per l'attività professionale - dal proprio assistito « con finalità di profitto » e nella consapevolezza della loro provenienza illecita. Il giudice per le indagini preliminari ha tuttavia rigettato tale richiesta.

È evidente come l'imputazione di ricettazione in relazione ai pagamenti ricevuti dai difensori da parte dei loro assistiti rischi di interferire con la serenità del rapporto difensivo (intesa come libertà dell'assistito di confidare particolari contra se e del difensore di ricevere tali confidenze) e di creare conflitti di interessi tra difensore e assistito, costringendo il primo a scegliere tra la rinuncia al mandato e il compenso e, in ultima istanza, interferendo con il diritto costituzionale di difesa.

Siamo di fronte a un ulteriore caso di una procura giudiziaria che ha nuovamente utilizzato il potere riconosciutogli dalla Costituzione per mortificare l'attività XIX LEGISLATURA A.C. 1966

difensiva, delegittimando la funzione esercitata a tutela del cittadino.

Si tratta di un'ulteriore deriva di quella prassi giudiziaria disancorata dai principi costituzionali, troppo spesso faziosamente enunciati dalla magistratura, ma, ancora una volta, totalmente disattesi.

La presente proposta di legge intende dunque chiarire che il difensore, quando riceve il pagamento di una somma di denaro per le prestazioni professionali rese, non è tenuto a fare indagini sulle fonti di reddito del proprio assistito. Ma la nuova norma si vuole porre come strumento di tutela non solo dell'avvocato, bensì di tutti i professionisti che, altrimenti, si troverebbero costretti a indagare sull'origine del denaro ricevuto a fronte della prestazione professionale resa. Non avendo intenzione di creare sacche d'impunità, l'esenzione dall'accertamento della provenienza lecita del compenso può essere invocata soltanto quando non si configura un concorso nel reato.

XIX LEGISLATURA A.C. 1966

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

- 1. All'articolo 648 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
- « Fuori dei casi di concorso nel reato, il professionista che riceve pagamenti in denaro quale compenso per l'attività professionale svolta non è tenuto a effettuare controlli o verifiche sulla provenienza del denaro medesimo ».



\*19PDL0099830\*